

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -
PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere -
AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.

**ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE –
DEPOSITO NOTA
TRASCRIZIONE
PIGNORAMENTO**

R.G. n. 5428/2021

Cron. _____

UP – 21/03/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5428/2021 R.G. proposto da

DANILO ed TERESA, elettivamente domiciliati in
Roma,

– ricorrenti –

contro

DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

, dal quale è

rappresentato e difeso

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1730/2020 della CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO, depositata il giorno 21 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 21 marzo
2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e2325b58ed0 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88f8be1113736fcf
Firmato Da: ROSSI RAFFAELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d5e1d7fb53cd09bb8c9a6556585ad5baf

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall'art. 23, comma 8 *bis*, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso.

Lette le memorie depositate da ricorrente e controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di pignoramento notificato nel settembre 2015, la Deutsche Bank Mutui S.p.A. intraprese innanzi il Tribunale di Catanzaro espropriazione immobiliare in danno di Danilo e Teresa

Dopo aver disposto la messa in vendita dei cespiti staggiti, il giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. spiegata dagli esecutati, dichiarò, con ordinanza resa il 2 luglio 2018, la estinzione del procedimento per inefficacia del pignoramento, sul rilievo del tardivo deposito della nota di trascrizione dello stesso.

2. Il reclamo interposto dal precedente ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. venne rigettato con sentenza del Tribunale di Catanzaro.

3. La decisione in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello del precedente, ha annullato l'ordinanza di estinzione della procedura.

Per quanto qui d'interesse, la Corte d'appello ha ritenuto che il deposito della nota di trascrizione del pignoramento debba avvenire non oltre *«il momento del deposito dell'istanza di vendita»* (e non già, come opinato dal giudice dell'esecuzione e dalla sentenza di prime cure, entro il termine di cui all'art. 557, terzo comma, cod. proc. civ.); rilevato che nella vicenda in esame il deposito era avvenuto oltre detto momento, ha tuttavia considerato che la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura, disposta dopo l'adozione (a nota di trascrizione depositata) dei provvedimenti ex art. 569 cod. proc. civ., *«indipendentemente dalla sua tardività ex art. 630 cod. proc. civ., determina una inammissibile retrocessione della procedura esecutiva, attribuendo efficacia invalidante ad una omissione oramai*



sanata dal compimento degli atti successivi e, soprattutto, non più esistente al momento della pronuncia del provvedimento».

4. Ricorrono per cassazione Danilo e Teresa affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Deutsche Bank Mutui S.p.A..

4. Fissato per l'udienza pubblica del 21 marzo 2023, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 *bis*, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha formulato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 16-*decies* e 16-*undecies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si censura la gravata pronuncia laddove non ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello per omessa attestazione di conformità all'originale analogico degli atti depositati telematicamente dall'appellante nel costituirsi in giudizio.

1.1. La doglianza è inammissibile.

Al fine di disattendere l'eccezione *ad hoc* sollevata dagli appellati, il giudice territoriale ha qualificato l'omessa attestazione di conformità come mera irregolarità, improduttiva di sanzioni processuali; ha altresì ritenuto che gli appellati non avevano «*accompagnato*» l'eccezione con «*alcuna contestazione in ordine alla effettiva corrispondenza delle copie prodotte agli originali*».

La descritta *ratio decidendi* non è attinta criticamente dai ricorrenti, i quali, nell'articolazione del motivo, si limitano a puntualizzare quali siano gli atti depositati privi di attestazione (l'atto di conferimento di



poteri di rappresentanza dell'istituto bancario; la procura alle liti) senza tuttavia nulla argomentare in ordine alle ragioni che condurrebbero alla grave conseguenza processuale ipotizzata né, tampoco, dedurre di aver (nei tempi e modi consentiti, a pena di preclusione, nel giudizio di merito) disconosciuto la conformità agli originali delle copie prodotte.

2. Con il secondo motivo, per violazione dell'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 nonché dell'art. 557 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (nella sentenza 11/03/2016, n. 4751), così vanificando la funzione nomofilattica assegnata a quest'ultima dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

3. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 557 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume che, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, la nota di trascrizione del pignoramento di beni immobili vada depositata, a cura del precedente, entro il termine di quindici giorni dalla sua restituzione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, a pena di inefficacia del vincolo del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva.

4. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 569 e 630, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la tardività del deposito della nota di trascrizione dovesse essere rilevata *ex officio* non oltre l'udienza di cui all'art. 569 cod. proc. civ.: ad avviso dei ricorrenti, l'inosservanza del termine per il deposito della nota cagiona invece una inefficacia insuscettibile di sanatoria.

5. Priorità logica impone innanzitutto il vaglio del quarto motivo.

Esso è infondato.



Il ragionamento sul punto sviluppato dalla gravata sentenza può essere così sintetizzato: l'inosservanza del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento (individuato nel momento di presentazione della istanza di vendita) è causa di estinzione tipica della procedura, rilevabile di ufficio, al più tardi, all'udienza ex art. 569 cod. proc. civ., sicché nel caso di specie era illegittima la declaratoria di estinzione emessa dal giudice dell'esecuzione dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita del bene pignorato (precisamente, oltre due anni dopo, durante il corso delle operazioni delegate), quando, peraltro, il vizio era stato sanato dalla produzione della nota, avvenuta prima dell'udienza ex art. 569 cod. proc. civ..

L'argomentazione, non sindacata circa la premessa qualificatoria del vizio del tardivo deposito della nota di trascrizione (sicché la sua riconducibilità a ragione di estinzione tipica dell'esecuzione non può essere oggetto di apprezzamento ad opera di questa Corte), risulta conforme a diritto, se non altro nei sensi in appresso puntualizzati.

L'art. 630, secondo comma, del codice di rito (nel tenore novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile *ratione temporis* alla vicenda in parola: procedura esecutiva intrapresa nell'anno 2015) prevede che *«l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa»*.

Modellata sulla falsariga della disciplina dell'estinzione del giudizio di cognizione (art. 307 cod. proc. civ.), la disposizione, per un verso, sottrae la causa estintiva dell'esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, d'altro canto fissa un limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella *«prima udienza successiva al verificarsi»* della ragione di estinzione.

In una visione a più ampio spettro, la barriera temporale in tal guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del processo esecutivo



come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure *ex officio*) delle situazioni invalidanti nell'ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verifica (la configurazione del processo esecutivo nei modi descritti costituisce l'esito di una elaborazione giurisprudenziale di nomofilachia oramai consolidata, sulle orme della basilare Cass., Sez. U., 27/10/1995, n. 11178).

Nella espropriazione immobiliare, per le ipotesi di inattività delle parti determinanti estinzione della procedura che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la «*prima udienza successiva*» è rappresentata, di regola, dalla udienza di comparizione delle parti ex art. 569 cod. proc. civ. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita.

Correttamente, pertanto, la gravata sentenza ha ravvisato in detta udienza il limite preclusivo alla rilevabilità officiosa del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento (cui, come detto, ha ascritto efficacia estintiva della procedura): riscontrato il superamento di tale limite ha, coerentemente, annullato la declaratoria di estinzione.

6. Il rigetto del quarto motivo, di natura chiaramente pregiudiziale, comporta l'irretrattabilità del rilievo di tardività della doglianza e preclude quindi, assorbendolo, il vaglio di eventuale fondatezza del secondo e del terzo motivo, le questioni poste dai quali restano qui, pertanto, impregiudicate.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

9. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa



Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 21 marzo 2023.

Il Consigliere Estensore

Raffaele Rossi

Il Presidente

Franco De Stefano

